

STATUTO DEL COMUNE DI
PRELA'

Approvato con delibera del consiglio comunale n 41 del 28/06/1991

ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 1 – Principi fondamentali	1
ART. 2 - Finalità	1
ART. 3 - Programmazione e forme di cooperazione	1
ART. 4 – Territorio e sede comunale	2
ART. 5 - Albo pretorio	2
ART 6 - Stemma e gonfalone	2

PARTE PRIMA
ORDINAMNETO STRUTTURALE

ART. 7 - Organi	4
ART . 8 - Consiglio Comunale	4
ART. 9 - Competenze ed attribuzioni	4
ART. 10 – Sessioni e convocazioni	4
ART .11 – Commissioni	5
ART. 12 - Attribuzioni delle commissioni	5
ART. 13 – Consiglieri	5
ART. 14 – Diritti e doveri dei Consiglieri	6
ART. 15 – Gruppi consiliari	6
ART. 16 – Giunta comunale	6
ART. 17 – Elezioni e prerogative	6
ART. 18 - Composizione	7
ART. 19 – Funzionamento della Giunta	7
ART. 20 – Attribuzioni	7
ART. 21 - Deliberazione degli organi collegiali	8
ART. 22 – Il Sindaco	9
ART. 23 – Attribuzione di amministrazione	9
ART. 24 - Attribuzioni di vigilanza	10
ART. 25 – Attribuzione di organizzazione	11
ART. 26 - Vicesindaco	11

TITOLO II - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO 1° **SEGRETARIO COMUNALE**

ART. 27 - principi e criteri fondamentali di gestione	12
ART. 28 - attribuzioni gestionali	12
ART. 29 - attribuzioni consultive	13
ART. 30 - attribuzione di soprintendenza – direzione – coordinamento	13
ART. 31 - attribuzioni di legalità e garanzia	14

CAPO II - UFFICI

ART. 32 – Principi strutturali ed organizzativi	15
ART. 33 – Struttura	15
ART. 34-Personale	16
ART.35 - Collaborazioni esterne	16

TITOLO III - SERVIZI

ART. 36 - Forme di gestione	17
ART. 37 - Gestione in economia	17
ART. 38 - Istituzione	17
ART. 39 - Il Consiglio di Amministrazione	18
ART. 40 - Presidente	18
ART. 41 - IL Direttore	18
ART. 42 - Nomina e revoca	19
ART. 43 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni	19

TITOLO IV – CONTROLLO INTERNO

Art. 44 - Principi e criteri	20
Art. 45 - Revisore del conto	20

PARTE II ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO 1° - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO 1° ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

ART. 46 Organizzazione sovracomunale	23
--------------------------------------	----

CAPO II FORME COLLABORATIVE

ART.47 - Principio di collaborazione	24
ART.48 – Convenzioni	24
ART. 49 – Consorzi	24
ART. 50 – Unione dei Comuni	25
ART. 51 - Accordi di programma	25

TITOLO II ASSOCIAZIONE E PARTECIPAZIONE

ART. 57 – Principi generali	29
ART. 58 – Associazioni	29
ART. 59 – Organismi di partecipazione	29
ART. 60 – Incentivazione	30
ART. 61 – Partecipazione alle commissioni	30

CAPO III – REFERENDUM – DIRITTI DI ACCESSO

ART. 62 – Referendum	31
ART. 63 – Effetti del Referendum	31
ART. 64 – Diritti di accesso	31
ART. 65 - Diritto di informazione	32

CAPO IV – DIFENSORE CIVICO

TITOLO III - FUNZIONE NORMATIVA

ART. 67 – Statuto	34
ART. 68 – Regolamenti	34
ART. 69 – Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute	35
ART. 70 – Ordinanze	35
ART. 71 - Norme transitorie e finali	35

ART.1

PRINCIPI FONDAMENTALI

1. La Comunità di Prelà è Ente autonomo Locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.

2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli Istituti di cui al presente Statuto.

ART. 2

FINALITA'

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione

3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.

4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con la attività delle organizzazioni del volontariato;

b) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità di vita.

ART. 3

PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione Liguria e della Provincia

di Imperia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può delegare proprie funzioni alla Comunità Montana.

ART.4 TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti frazioni:
MOLINI DI PRELA' con le borgate di CANNETO, CASA CARLI,
COSTIOLO e PRAELO
VALLORIA
TAVOLE con le borgate di NOVELLI, REVELLI e VILLA OREGGI
VILLATALLA

Storicamente riconosciute dalla comunità.

2. Il territorio del Comune si estende per kmq 15,38 confinante
Con i comuni di Dolcedo, Vasia, Borgomaro, Carpasio e
Montalto Ligure.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nella frazione
Molini di Prelà che è il capoluogo.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede
Comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze,
il consiglio può riunirsi anche in luoghi diverse dalla propria sede.

5. La modifica della denominazione delle borgate e delle frazioni
o della sede comunale può essere disposta dal consiglio previa
consultazione popolare.

ART.5 ALBO PRETORIO

1. E' individuato nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad
Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge,
dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la
facilità di lettura.

2. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al primo comma avva-
lendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica
l'avvenuta pubblicazione.

ART.6. STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome
COMUNE DI PRELA'.

2. Sarà inoltrata richiesta per la concessione di stemma e
e gonfalone.

PARTE PRIMA

ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I

ORGANI ELETTIVI

ART. 7

ORGANI

1. Sono organi del Comune : il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

ART. 8

CONSIGLIO COMUNALE

1. Il consiglio Comunale , rappresentando l'intera Conunità , determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il consiglio comunale ha autonomia organizzativa e funzionale.

ART. 9

COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

1. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste per legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri ed alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione , perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale , regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. Ispira la propria azione al principio della solidarietà.

ART. 10

SESSIONI E CONVOCAZIONI

1. La convocazione dei consiglieri deve essere fatta dal Sindaco con avvisi scritti da far pervenire a domicilio almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la adunanza.
2. Il consiglio è convocato da Sindaco che formula l'ordine del giorno, e ne presiede i lavori , secondo le norme del regolamento , eventualmente adottato.
- 3 . Nei casi d'urgenza , il termine di cui la comma 1 potrà essere ridotto sino ad un giorno.

ART.11

COMMISSIONI

1. Il consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti temporanee o speciali.

2 Il regolamento disciplina il numero , le materie di competenza , il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale garantendo comunque la rappresentazione della minoranza.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali , politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

ART. 12

ATTRIBUZIONE DELLE COMMISSIONI

1. Il compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti liberativi del consiglio al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal consiglio comunale.

3 Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni

- la nomina del Presidente della commissione
- le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del comune.
- forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare , sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione
- metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, ricerche ed elaborazioni di proposte.

ART. 13

CONSIGLIERI

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio, sono assunte immediatamente al protocollo dell'Ente, nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni sono irrevocabili , non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio , entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazioni delle dimissioni quale risulta da registro di protocollo.

ART. 14

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale , previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti , che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge.
3. I consiglieri hanno diritto di esaminare le pratiche attinenti le proposte di deliberazione il giorno antecedente la seduta del Consiglio, fatti salvi i termini stabiliti con il regolamento di contabilità per l'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

ART.15

GRUPPI CONSIGLIERI

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione , i capogruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta , che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

ART. 16

GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione dell'Ente e opera attraverso deliberazioni collegiali . Compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dal presente Statuto , del Sindaco, del Segretario Comunale o dei responsabili degli uffici, dei servizi e dei procedimenti . Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio , riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità , della trasparenza e della efficienza.

ART.17

ELEZIONI PREROGATIVE

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco , e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all'elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
2. Chi ha ricoperto , in due mandati consecutivi , la carica di assessore , non può essere nominato alla carica stessa nel mandato successivo.
3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori , dandone comunicazione motivata al Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva.
4. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità , la posizione giuridica , lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
5. Oltre ai casi di incompatibilità previsti dalla comma 4, non possono contemporaneamente far parte della Giunta il coniuge , gli ascendenti , i discendenti, i parenti ed affini fino al

terzo grado del Sindaco.

ART.18

COMPOSIZIONE

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da due Assessori. Un assessore potrà essere nominato tra i cittadini non facenti parte del Consiglio , in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere . All'Assessore non Consigliere spettano tutte le prerogative dei consiglieri comunali , tranne il diritto di voto nelle adunanze del Consiglio Comunale.
2. (abrogato)

ART.19

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

ART.20

ATTRIBUZIONI

1. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi di indirizzo nei quali è indicato lo scopo e gli obiettivi perseguiti dall'azione amministrativa, i mezzi idonei, le risorse assegnate ed i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.
2. La Giunta , in particolare :
 - a) approva progetti esecutivi ed adotta tutti i provvedimenti che comportano spese sugli stanziamenti di bilancio , che non siano di competenza del Consiglio Comunale o che non siano attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi.
 - b) elabora e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio ;
 - c) assume attività di iniziativa , di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
 - d) determina le tariffe per la fruizione di beni e servizi e le tariffe dei tributi , istituiti , ordinati e disciplinati in via generale con atti del Consiglio Comunale;
 - e) esercita , previa determinazione dei costi ed individuazioni dei mezzi , funzioni delegate dalla Provincia , Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo ;
 - f) riferisce annualmente al consiglio sulle proprie attività e sulle attuazioni dei programmi ;
 - g) adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi , nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale ;
 - h) autorizza e liquida il lavoro straordinario del segretario e liquida le ulteriori spese derivanti dal servizio di segreteria .

Modifiche apportate con atto consiglio comunale n 2 del 16/01/1998

- l) delle riunioni della giunte dovrà essere redatto processo verbale con l'indicazione degli argomenti trattati
- m) il termine dell'art 10 comma 2 esteso di 5 ad 8 giorni

- n) il termine dell'art 14 comma 3 esteso da 1 a 4 giorni

ART. 21

DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Gli ordini collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia di votazione degli organi collegiali.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte , di regola, con votazione palese.- Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone , quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.-
3. Le sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche.- Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone" il presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta segreta".-
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale . Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute , quando si trova in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge.- In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.-
5. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.-

ART. 22

IL SINDACO

1. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'Ente locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza , presidenza , di sovrintendenza e di amministrazione.-
2. Ha competenza e poteri di indirizzo , di impulso , di vigilanza e di controllo sulle attività degli uffici .-
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità , lo status giuridico e le cause di cessazione dalla carica.-

ART. 23

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco .
 - a) è responsabile dell'amministrazione dell'Ente ;
 - b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa dell'Ente ;
 - c) ha la rappresentanza dell'Ente , convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio Comunale ;
 - d) sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale , provvede alla nomina , alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti , aziende ed istituzioni ;

- e) impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sulla gestione degli uffici e servizi ;
- f) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge ed approva gli stessi ;
- g) rilascia le autorizzazioni per il commercio fisso ed ambulante per pubblici esercizi e strutture ricettive ;
- h) convoca i comizi per i referendum consultivi ;
- i) definisce gli incarichi di collaborazione esterna ;
- j) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici , dei servizi e degli esercizi commerciali e pubblici esercizi , nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal Consiglio ;
- k) si costituisce in giudizio come convenuto in rappresentanza del Comune ;
- l) riunisce il Consiglio Comunale , in un termine non superiore a venti giorni , quando lo richiedono un quinto dei consiglieri , inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste ;
- m) nomina e revoca il Segretario Comunale , nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento ;
- n) nomina il Presidente della commissione edilizia , scegliendo fra persone a ciò abilitate a titolo di qualificazione tecnica sul piano professionale.

ART. 24

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

- 1. Il sindaco :
 - a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati ;
 - b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale indagini o verifiche amministrative sull'intera attività del Comune ;
 - c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune che non siano competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi ;
 - d) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici e servizi svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e contenuti negli indirizzi generali di governo .

ART. 25

ATTRIBUZIONE DI ORGANIZZAZIONI

- 1. Il Sindaco:
 - a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi del regolamento ;
 - b) convoca e presiede la conferenza dei capogruppo consiglieri , secondo la disciplina regolamentare ;
 - c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da Lui presiedute , nei limiti previsti dalle leggi ;
 - d) propone argomenti da trattare nelle sedute della Giunta , ne dispone la convocazione e la presiede ;
 - e) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio ;

ART. 26

VICESINDACO

- a. Il Sindaco nomina un Vicesindaco , che ha delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento temporaneo , nonché nel caso di sospensione del Sindaco dall'esercizio della funzione adottata ai sensi della legge 19 marzo 1990 n° 55 ;
- b. (Abrogato)

TITOLO II UFFICI

CAPO I IL SEGRETARIO COMUNALE

ART.27 PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

1. L'attività di coordinamento gestionale dell'Ente , nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa , è affidata al Segretario Comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici , in base agli indirizzi del consiglio , supportati dalle deliberazioni della Giunta Comunale , in attuazione delle direttive del sindaco , dal quale dipende funzionalmente , e con l'osservanza dei principi contenuto nel presente Statuto . -
2. Il Segretario Comunale , nel rispetto della legge e del regolamento che ne disciplinano stato giuridico , ruolo e funzioni è l'organo che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi .-
3. Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente , assicurando la conformità dell'azione amministrativa alle leggi , allo Statuto ed ai regolamenti . Cura la scrupolosa osservanza del principio di legalità.
4. Per realizzazione degli obiettivi dell'Ente , esercita l'attività di sua competenza con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi .
5. Stante l'esiguo organico del personale dell'Ente , al Segretario Comunale possono essere attribuite funzioni di carattere funzionale.

ART. 28 ATTRIBUZIONI GESTIONALI

1. Al segretario Comunale compete l'adozione degli atti di gestione , anche a rilevanza esterna , che non siano espressamente attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. In particolare al Segretario sono attribuiti :
 - a) la predisposizione di programmi di attuazione , relazioni , progettazioni di carattere organizzativo , sulla base delle direttive del Sindaco ;
 - b) l'amministrazione e la gestione del personale ;
 - c) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso ;
 - d) la responsabilità delle procedure di concorso ;
 - e) l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti , anche a rilevanza esterna , per i quali gli venga attribuita competenza specifica dalla legge ;
 - f) la verifica di tutta la base istruttoria dei provvedimenti degli organi collegiali ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni , conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni ;
 - g) la verifica della efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto ;

- h) la gestione dei servizi finanziari , sino alla modifica della pianta organica con l'istituzione dell'ufficio di ragioneria;
- i) le attività di attestazione , certificazione , comunicazione , diffida , verbalizzazione , autenticazione e legalizzazione in tutte le funzioni allo stesso attribuite ;
- j) il rogito di tutti i contratti nei quali l'Ente è parte e le autenticazioni delle scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente .

ART. 29

ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

1. Il Segretario Comunale partecipa , se richiesto , a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e , con l'autorizzazione del Sindaco , a quelle esterne ;
2. Se richiesto , formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio , alla Giunta , al Sindaco , agli Assessori , ai singoli consiglieri , ai responsabili degli uffici e dei servizi ed ai responsabili di procedimento .

ART. 30

ATTRIBUZIONI DI SOVRAINTENDENZA - DIREZIONE – COORDINAMENTO

1. Il Segretario Comunale esercita funzioni d'impulso , coordinamento , direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale .-
2. Esercita altresì il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza .-

ART . 31

ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA

1. Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali , delle commissioni e degli altri organismi previsti dalla legge . Cura altresì la verbalizzazioni degli atti e degli organi collegiali .
2. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissioni delle deliberazioni del consiglio e della giunta da sottoporre all'organo di controllo.
3. presiede l'ufficio comunali per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
4. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al comitato regionale di controllo ed ai capogruppo consiglieri e d attesta , su dichiarazione del messo comunale , l'avvenuta pubblicazione all'albo e all'esecutività dei provvedimenti ed atti dell'Ente.

CAPO II GLI UFFICI

ART . 32

PRINCIPI STRUMENTALI ED ORGANIZZATIVI

1. L'amministrazione del Comune del Comune si attua mediante una attività per programmi ed obiettivi e deve essere informata si seguenti principi :

- a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti , bensì per progetto-obiettivo e per programmi ;
 - b) analisi ed individuazioni delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato ;
 - c) individuazioni di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti ;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del ruolo e massima flessibilità delle strutture e del personale ;
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi individua forme e modalità di organizzazione e gestione degli uffici e dei servizi.

ART. 33

STRUTTURA

1. L'organizzazione strutturale , diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del regolamento , è articolata in due aree collegate funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati :
 - area amministrativa
 - area tecnica
2. Con regolamento saranno disciplinati i casi in cui , con concorso interamente riservato al personale dipendente , potranno essere coperti posti a relativi particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita all'interno dell'Ente .
3. Con regolamento si potrà prevedere particolari modalità di selezioni per l'assunzione di personale a tempo determinato , ai sensi dell'art. 29 comma tre del decreto legislativo 29\93 come modificato dall'art. 6 comma 9 della legge 127\97 .
4. Stante l'esiguo organico , non si prevede l'istituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco.

ART. 34

ATTRIBUZIONI

Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n 25 del 21/04/1998

1. Spettano al responsabile dell'area amministrativa :
 - La gestione dei servizi attribuiti
 - La responsabilità delle procedure di gara per forniture di beni e servizi
 - La stipula di contratti per la fornitura di beni e servizi
 - Gli atti di gestione finanziaria per la gestione dei servizi attribuiti
 - Gli atti di concessione di loculi ed aree cimiteriali
 - Le attestazioni , certificazioni , comunicazioni , diffide , verbali , autenticazioni e legalizzazioni nelle materie attribuite
2. Spettano al responsabile dell'area tecnica :
 - La gestione dei servizi attribuiti
 - La responsabilità delle procedure d'appalto per la realizzazione di lavori pubblici
 - La stipula di contratti per opere pubbliche
 - Gli atti di gestione finanziaria per la gestione dei servizi attribuiti
 - Il rilascio delle concessioni ad autorizzazioni edilizie
 - Le attestazioni , certificazioni , comunicazioni , diffide , verbali , autenticazioni e legalizzazioni nelle materie attribuite

ART. 35

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO E COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi non può prevedere il ricorso a contratti a tempo determinato di dirigenti , alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva per le limitate risorse economiche dell'Ente .
2. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine , con regolamento potranno essere previste collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità .

TITOLO III SERVIZI

ART. 36 FORME DI GESTIONE

1. L'attività diretta a conseguire , nell'interesse della comunità , obiettivi e scopi di rilevanza sociale , promozione dello sviluppo economico e civile , compresa la produzioni di beni , viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune , ai sensi della legge .-
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione presente dalla legge e dal presente Statuto .-
3. Per ciascun servizio la comparazione avverrà tra la gestione in economia , la costituzione di istituzione , l'affidamento in appalto o in concessione , nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione , unione di comuni , ovvero consorzio .-
4. Nell'organizzazione dei servizi devono essere , comunque , assicurate idonee forme di informazione , partecipazione e tutela degli utenti .-
5. Il Consiglio Comunale delega alla comunità montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente .-

ART. 37 GESTIONE IN ECONOMIA

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

ART. 38 ISTITUZIONE

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali , che necessitano di particolare autonomia gestionale , costituisce istituzioni . L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e dai regolamenti comunali . La costituzione di istituzioni deve essere preceduta dalla redazione ed approvazione di apposito piano tecnico finanziario dal quale risultino i costi dei servizi , le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili , compresi i fondi liquidi . Nell'atto costitutivo deve essere determinata la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione , le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale e le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali .-
2. (Abrogato)

3. (Abrogato)
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione .-
5. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione , il presidente ed il direttore .-

ART.39 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio di amministrazione ed il presidente dell'istituzione sono nominati dal Sindaco , sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale , tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione .-
2. Il regolamento disciplina il numero , gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti , la durata in carica , la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio d'amministrazione , nonché le modalità di funzionamento dell'organo .-
3. Il consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento .-

ART.40 IL PRESIDENTE

1. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione , vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in casi di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione .-

ART. 41 IL DIRETTORE

1. Il direttore dell'istituzione è nominato dal Sindaco con le modalità previste dal regolamento .-
2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione , è il responsabile del personale , garantisce la funzionalità dei servizi , adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni .-

ART.42 NOMINA E REVOCA

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Sindaco , nei termini di legge , sulla base di un documento , corredato da curriculum dei candidati , che indica altresì il programma e gli obiettivi da raggiungere .-
2. Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati , con atto motivato del Sindaco .-

ART.43 GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

1. Il comune sviluppa rapporti con altri comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività , ai servizi , alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere .-

TITOLO IV
CONTROLLO INTERNO

ART. 44
PRINCIPI E CRITERI

1. Il bilancio di previsione , il consultivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile , anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune .-
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente . – E' facoltà del consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali , con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi .-
3. (Abrogato)
4. (Abrogato)

ART. 45
REVISIONE DEL CONTO

1. Il revisore del conto , oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme dell'ordinamento delle autonomie locali , deve possedere i requisiti di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa .-
2. (Abrogato)
3. Nell'esercizio delle sue funzioni , il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze .-

PARTE II
ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
FORMA ASSOCIATIVE

CAPO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

ART. 46
ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

1. Il consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e prioritariamente con la Comunità Montana , al fine di coordinare ed organizzare unitariamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.-

CAPO II
FORME COLLABORATIVE

ART . 47
PRINCIPIO DI COLLABORAZIONE

1. L'attività dell'Ente , diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune agli altri enti locali , si organizza avvalendosi dei modelli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di collaborazione.-

ART . 48
CONVENZIONI

1. Il comune promuove la collaborazione , il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni , anche individuando nuove attività di comune interesse , ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche , la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi , privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.-
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge , sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.-

ART . 49
CONSORZI

1. Il consiglio comunale , in coerenza ai principi statutari , promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale , ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi , previsto nell'articolo precedente.-
2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente articolo 48, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.-
3. Il consiglio comunale , unitamente alla convenzione , approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali del comune , in quanto compatibili.-
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.-

ART . 50
UNIONI DEI COMUNI

1. In attuazione del principio di cui al precedente art . 47 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali , il consiglio comunale , ove sussistano le condizioni , costituisce , nelle forme e con le finalità previste dalla legge , unione di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.-

ART . 51
ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune per la realizzazione di opere , interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati , promuove e conclude accordi di programma.-
2. L'accordo , oltre alle finalità perseguite , deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogati , ed in particolare :

- a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo ;
- b) individuare attraverso strumenti appropriati , quali il piano finanziario e le relative regolazioni dei rapporti tra gli enti coinvolti ;
- c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento ;
- d) il Sindaco definisce e stipula l'accordo , previa deliberazione d'intenti del consiglio comunale , con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto .-

TITOLO II PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 52 PARTECIPAZIONE

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente , al fine di assicurare il buon andamento , l'imparzialità e la trasparenza .-
2. Per gli stessi fini , il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato , incentivando l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente .-
3. Ai cittadini , inoltre , sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazioni degli atti .-
4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione , per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi .-

CAPO I INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

ART. 53 INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo , hanno facoltà di intervenire , tranne per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali .-
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali .-
3. Il responsabile del procedimento , contestualmente all'inizio dello stesso , ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione contenente le indicazioni previste per la legge .
4. Le modalità di attuazione degli interventi saranno determinate con regolamento .-

ART. 54 ISTANZE

1. I Cittadini , le Associazioni , i Comitati ed i Soggetti Collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni sui specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione .-
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco o dal Segretario o dal responsabile del servizio .-
3. Le modalità dell'interrogazione sono disposte con regolamento , il quale deve prevedere i tempi , la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta , nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza .

ART. 55 PETIZIONI

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi , in forma collettiva , agli organi dell'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità .-
2. Con regolamento sono determinate la procedura della petizione , i tempi , le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente , il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione . In questo ultimo caso il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato .-
3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 60 dalla presentazione .-
4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato , ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio , chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione .- Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio .-
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso , di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione .-

ART. 56 PROPOSTE

1. Il 10 % dei residenti del Comune ovvero la maggioranza dei residenti di una singola frazione limitatamente alle questioni attinenti alla stessa , possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente per l'esame .-
2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 45 giorni dalla presentazione della proposta .-
3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare .-

CAPO II ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 57 PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 64 , l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali .-
2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale .

ART. 58 ASSOCIAZIONI

1. La Giunta Comunale registra , previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo , le associazioni che operano sul territorio .-

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati .-

ART. 59 ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini .- Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti .-
2. L'Amministrazione Comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi , determinando : finalità di perseguire , requisiti per l'adesione , composizione degli organi di direzione , modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione .-
3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio .- Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta .-

ART. 60 INCENTIVAZIONE

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione , possono essere erogate forme di incentivazione con rapporti sia di natura finanziaria- patrimoniale , che tecnico-professionale e organizzativo .-

ART. 61 PARTECIPAZIONI ALLE COMMISSIONI

1. Le commissioni consiliari , su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati , invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

CAPO III REFERENDUM – DIRITTI DI ACCESSO

ART. 62 REFERENDUM

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sistemi nell'azione amministrativa .-
2. Non possono essere indetti referendum . in materia di tributi locali e di tariffe , su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali , su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio .-
3. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento : i requisiti di ammissibilità , i tempi , le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione .-

ART. 63 EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco , il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo .-

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato , con adeguate motivazioni dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune .-

ART. 64 DIRITTO DI ACCESSO

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali , secondo le modalità definite dal regolamento .-
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti ai limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati nel regolamento .-
3. Il regolamento , oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati , disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norma di organizzazione per il rilascio di copie .-

ART. 65 DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell'amministrazione e delle istituzioni sono pubblici , con le limitazioni previste al precedente articolo .-
2. L'Ente deve , di norma , avvalersi , oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio , anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti .-
3. L'informazione deve essere esatta , tempestiva , inequivocabile , completa e , per gli atti aventi una pluralità indistinta i destinatari , deve avere carattere di generalità .-
4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione .-
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini .-

CAPO IV DIFENSORE CIVICO

ART. 66 NOMINA

1. Per garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione comunale il Comune stipulerà un'apposita convenzione con la Regione Liguria per avvalersi del difensore civico regionale .-

TITOLO III FUNZIONE NORMATIVA

ART. 67 STATUTO

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale .- Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune .-
2. Lo Statuto e le relative modificazioni devono essere sottoposti a norme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità .-

ART. 68
REGOLAMENTI

1. Il Comune emana regolamenti :
 - a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto .-
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale .-
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge sulle autonomie locali , la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e sulle disposizioni statutarie .-
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali , tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse .-
4. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati .-
5. I regolamenti devono essere , una volta diventata esecutiva la deliberazione di approvazione , sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità .- Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli .-

ART. 69
ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE
COMUNALI A LEGGE SOPPRAVENUTE

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati entro 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni .-

Art. 70
ORDINANZE

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario , in applicazione di norme legislative e regolamentari .-
2. Il Segretario Comunale può emanare , nell'ambito delle proprie funzioni , circolari e direttive applicative di disposizioni di legge .-
3. Il Sindaco emana altresì , nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico , ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 38 della legge 8 giugno 1990 , n° 142 .- Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati .- La loro efficacia , necessariamente limitata nel tempo , non può superare il periodo in cui perduta la necessità .-
4. In caso di assenza del Sindaco , le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto .-
5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale , deve essere notificata al destinatario .- Negli altri casi viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio , durante tale periodo deve altresì essere sottoposta a forma di pubblicità che la renda conoscibile e deve essere accessibile in ogni tempo a chiunque intenda consultarla .-

ART. 71
NORME TRANSITORIE E FINALI

- 1 . Il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti previsti in materia di controllo sugli atti e di pubblicità .-

